

Presidente. Pongo a partito l'articolo terzo.

(È approvato).

« Art. 4. Alle operazioni contemplate dalla presente legge sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel Titolo I della legge sul credito agrario del 23 gennaio 1887, numero 4276 (Sezione 3ª). »

Su questo articolo ha chiesto di parlare l'onorevole Caratti.

Ha facoltà di parlare.

Caratti. Il carattere di questa legge non ha nulla di comune con quello della legge sul credito agrario del 1886-87. Proponerei quindi di sopprimere questo articolo 4.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Luzzatti.

Luzzatti Luigi, relatore. Io assicuro l'onorevole Caratti, che è indispensabile mantenere quest'articolo, perchè altrimenti tutte le operazioni dei prestiti in natura, sementi, ecc. che gli istituti intermedi farebbero con gli agricoltori, non godrebbero di questi privilegi fiscali, dei quali si doleva l'onorevole Chimirri che non vi fosse sufficienza in questa legge.

E non basta. La Commissione, d'accordo col Governo, aggiunge all'articolo quarto quest'altra citazione. Dopo le parole « disposizioni contenute nel titolo primo » aggiunge queste altre « articoli 20, 21 e 25 ». In tal modo noi, usando della legge attuale, estendiamo a questi affari, che gli istituti intermedi faranno con gli agricoltori, quelle agevolanze fiscali che non sono una novità, ma che paiono indispensabili perchè queste operazioni agrarie possano compiersi.

Pregherai l'onorevole Caratti di contentarsi di questa dichiarazione, e a ogni modo noi non potremmo accogliere la sua proposta, la quale vizierebbe nella radice il metodo di svolgimento di queste operazioni.

Presidente. Onorevole Caratti, Ella non insiste?

Caratti. Non insisto.

Presidente. Leggo nuovamente l'articolo quarto così come è stato modificato dalla Commissione d'accordo col Governo:

« Alle operazioni contemplate nella presente legge sono applicabili tutte le disposizioni contenute nel titolo I e negli articoli 20, 21 e 25 della legge sul Credito agrario del 23 gennaio 1887, n. 4276 (Serie 3ª).

« Tale privilegio, nell'ordine di prelazione determinato dall'articolo 1960 del Codice civile, occuperà il posto immediatamente successivo a quello dei crediti per le sementi. »

(È approvato).

Art. 5.

« Il privilegio stabilito al n. 5 dell'articolo 1858 del Codice civile è esteso alle somme dovute per i concimi e per le materie anticrittogamiche. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Caratti.

Caratti. Una brevissima osservazione. Qui si tratta di modificare due articoli del Codice civile. Queste modificazioni possono sempre essere fatte, ma dato il modo col quale si procede ora a queste modificazioni in una legge che ha carattere speciale, che nel titolo non porta indicazione alcuna di modificazione di articoli del Codice civile, mi pare che sarebbe più opportuno tener fermo il concetto della necessità ed opportunità delle modificazioni stesse, stralciandole dalla presente legge, perchè non costituissero una difficoltà per gli studiosi, per gli interpreti della legge.

Proporrei inoltre che il privilegio non fosse concesso soltanto ai Comuni ed alle materie anticrittogamiche, ma venisse esteso a tutte le materie fertilizzanti e curative.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Luzzatti Luigi, relatore. Io ho dimostrato nella mia relazione, che non si fa che dare una interpretazione, per legge, a cosa che è già da tempo accolta dalla giurisprudenza, e senza la quale non vi sarebbe vera certezza di garanzia in queste operazioni di credito agrario. L'onorevole Caratti domanda che si modifichi la dizione del titolo. Io non avrei alcuna sostanziale difficoltà, se i miei colleghi della Commissione acconsentono, ma mi pare inutile, perchè il titolo della legge non parla di Banco di Napoli, ma soltanto di provvedimenti relativi ad alcune operazioni di credito agrario. Ora fu appunto sostituita questa forma generica a quella più precisa che vi era prima di operazioni di credito agrario del Banco di Napoli, per permetterci di introdurre a beneficio di tutta Italia e di tutti quelli che prestano per queste materie fecondatrici dell'agricoltura, siffatte lievi modificazioni al Codice civile.